

Il diritto alla bellezza nel prisma della città: architettura e “moral equality”

Elena Tanzarella

SOMMARIO: 1. Diritto alla “bellezza architettonica”: ragioni di una ricerca. – 2. Architettura e dignità; bellezza architettonica e uguaglianza morale. – 3. Bellezza architettonica come declinazione della cultura nella città sostenibile. – 4. Bellezza architettonica e indifferenza del mercato: il ruolo del diritto. – 5. Bellezza architettonica nell'ordinamento vigente.

1. *Diritto alla “bellezza architettonica”: ragioni di una ricerca*

In un recente scritto, P. Häberle e M. Kotzur¹ riflettono sulla stretta e indissolubile interconnessione tra arte e pubblico, dal che derivano conseguenze sull'ampiezza della tutela che dovrebbe essere accordata alla fruizione dell'arte anche in situazioni eccezionali, quale quella pandemica, che hanno determinato talune restrizioni dei diritti umani, tra cui il diritto alla cultura.

Un passaggio dell'articolo si presta a trascendere l'oggetto specifico di discussione, affermando un concetto di portata universale: «*La posibilidad activa o pasiva de la cultura tiene, por tanto, una relación con los derechos humanos, porque permite a cada ser humano vivir su vida*»².

Di essa viene in rilievo il richiamo al lato passivo del diritto alla cultura e la sua relazione con i diritti umani, che si estrinseca nel rapporto tra fruizione passiva della cultura e pienezza dello sviluppo della persona³.

La relazione tra artista e pubblico, tra opera d'arte e fruitore, non è mai statica. Come osservato dagli Autori citati, «*el arte es comunicación y se construye con la comunicación*», l'opera artistica si perfeziona nell'interazione spirituale tra arti-

¹ P. Häberle, M. Kotzur, *El arte, la cultura y su público en tiempos de pandemia*, in *ReDCE*, 2022, 37.

² P. Häberle, M. Kotzur, cit., par. 5.

³ «*Cultura significa humanidad; cada hombre y mujer es conformado por la cultura en que nace y se desarrolla*», J. Miranda, *Notas sobre cultura, Constitución y derechos culturales*, in *ReDCE*, 2010, 13, 2.

sta/opera d'arte e pubblico, da qui la conseguente necessaria espansione dell'ambito di tutela della libertà artistica verso l'inclusione del soggetto passivo dell'espressione artistica quale destinatario del diritto alla fruizione passiva dell'arte (della cultura e della bellezza): «*Esto tiene una consecuencia clara para el ámbito de protección de la libertad artística. Si el arte debe protegerse en tanto que ámbito vital de comunicación, también ha de protegerse la obra de arte, el artista y el público*»⁴.

Al pubblico va dunque garantita la fruizione dell'arte ovvero, più estensivamente, della bellezza – perché nel bello si riflette, verso il bello tende, attraverso il bello si completa l'essere umano. Si tratta della potenzialità epifanica dell'estetica: «*L'esthétique ouvre l'homme à l'homme. Elle ouvre chacun à soi*»⁵.

Vi è una forma d'arte di cui tutti costituiamo, anche indipendentemente da uno specifico atto volitivo, il pubblico: si tratta dell'architettura.

La riflessione sulla collocazione dell'architettura tra le arti, stante la sua valenza funzionale, e sul rapporto tra etica ed estetica ha origini antiche ed è ancora molto attuale⁶. Non è questo il luogo per toccare tale amplissimo tema, ma l'operarne cenno serve a richiamare le due dimensioni ontologiche essenziali dell'essere umano interessate dall'architettura⁷, entrambe le quali si riflettono nell'ordinamento giuridico ivi cercando soluzioni alle tensioni nella relazione tra persona e spazio urbano pur muovendo, si ritiene, da due presupposti metagiuridici differenti.

Innanzitutto, vi è la dimensione della spazio-temporalità: l'architettura è in costante interazione con la società, della quale costituisce espressione e che tuttavolta è a sua volta in grado di influenzare⁸.

Questa tensione tra architettura (sia degli spazi urbani che degli edifici) e società si evince in particolare modo dagli studi di carattere interdisciplinare⁹ sugli effetti della globalizzazione sul modello di città¹⁰.

⁴ P. Häberle, M. Kotzur, cit. 7.

⁵ C. Younes, T. Paquot, *Éthique, architecture, urbain*, Parigi, 2000, formato EPUB, pos. 330

⁶ Per la ricostruzione della filosofia dell'architettura da Virgilio a Sullivan e Le Corbusier si veda S. Chiodo, *Estetica dell'architettura*, Roma, 2011

⁷ S. Chiodo, *Giudicare il valore della bellezza: dall'estetica all'etica*, in *Valori e Valutazioni*, 2019, 23.

⁸ L'ambiente urbano, in costante trasformazione, restituisce l'immagine della società che in esso vive: il livello di ricchezza, la stratificazione sociale, il multiculturalismo. Come osservato da H. Lefebvre, *Il diritto alla città*, Verona, 2014: «La città è la proiezione della società sul territorio».

⁹ Le riflessioni sul diritto alla città, la giustizia spaziale, le città sostenibili e inclusive sono molto fervide e di carattere interdisciplinare. In quanto luogo dell'espressione della vita umana, la città interessa la sociologia, l'architettura e, ovviamente, il diritto, in particolar modo il diritto amministrativo e quello costituzionale. L'incontro tra questi due rami si avverte con forza nella pianificazione urbanistica e nell'edilizia, giacché nella città convergono e convivono molteplici interessi privati e pubblici.

¹⁰ Tra le riflessioni sociologiche, a partire dall'impatto del capitalismo sino a quello della globalizzazione, il richiamo è d'obbligo a H. Lefebvre, *Il diritto alla città*, cit. e a D. Harvey *Il capitalismo contro il diritto alla città*, Verona, 2012

Il fenomeno della globalizzazione, da un lato, si riflette nel deterioramento della qualità estetico-culturale di alcune porzioni del tessuto urbano¹¹: sia sufficiente pensare alla standardizzazione su scala internazionale dell'offerta commerciale, che rende omogenei i centri delle città, spesso privandole di quei connotati identitari dati dalla presenza di botteghe uniche, non a caso oggetto di tutela specifica in varie esperienze normative di diverso livello,¹² ma anche all'omogeneizzazione della proposta architettonica che, calata dall'alto, rischia di rendere intere porzioni di tessuto urbano prive di identità culturale specifica e dunque spersonalizzanti.

Per altro verso, la globalizzazione ha significativamente contribuito a modificare la fisionomia delle città: si pensi ai distretti finanziari nelle grandi metropoli, allo svuotamento dei piccoli centri storici spesso abbandonati in condizioni di degrado per il poco interesse del mercato alla loro riqualificazione, alla gentrificazione dei quartieri ad antica vocazione proletaria quale conseguenza della finanziarizzazione dei centri città e alla polarizzazione della tensione tra inclusione ed esclusione che dà vita al fenomeno delle *gated communities*¹³ (ascritto in letteratura alla «psicogeografia della paura¹⁴»), contrapposto alla sempre maggiore emarginazione delle vecchie e nuove periferie ove, in larga misura, si concentra il fenomeno migratorio¹⁵.

Vengono qui in gioco entrambe le anime dell'architettura, la funzionale e l'estetica, convergenti sul piano dell'ordinamento giuridico nella tutela della dignità,¹⁶ sia per quanto attiene alla funzione dell'architettura – nei termini di cit-

¹¹ In Italia e Spagna, due Paesi vicini anche per cultura giuridica, il tema è affrontato con toni simili in S. Settis, *Paesaggio, costituzione e cemento. La battaglia per l'ambiente contro il degrado civile*, Torino, 2010 e da A. Rubio, *España fea. El caos urbano, el mayor fracaso de la democracia*, Barcelona, 2022.

¹² Si vedano, ad esempio, in Italia la LR Lazio 10 febbraio 2022, n. 1, recante «Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche» e la LR Lombardia 4 marzo 2019, n. 5, per la «Valorizzazione delle attività storiche e di tradizione. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)», nonché le Delibere di Giunta di attuazione delle medesime. In Spagna si veda ad esempio la L. 18 giugno 2013, n. 3, intitolata «*Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid*» che, tra le novità, introduce la tutela del patrimonio culturale.

¹³ I quartieri esclusivi recintati, molto diffusi nel Nord e Sud America ma non estranei allo sviluppo urbano anche in Europa, proiettano sul livello territoriale una delle grandi aporie della globalizzazione, che abbatte i confini per erigere muri, provocando la paradossale contestualità della modernità e del suo superamento: E. Sferazza Papa, *Verso la paranoia globale*, in *Polemos*, 2021, 1, 143 ss.

¹⁴ C. Danani, *Sulla giustizia spaziale*, in *Itinerari*, 2016, 148.

¹⁵ M.V. Forns I. Fernandez, *L'immigrazione e la città: un approccio alla periferia sociale e territoriale*, in M. Immordino, G. De Cozzi, N. Gullo, M. Brocca (a cura di), *Periferie e diritti fondamentali*, Napoli, 2020, 281; G. Clément, *Manifesto del terzo paesaggio*, Macerata, 2016.

¹⁶ La dignità è «il primo degli elementi ideali e reali che compongono lo Stato costituzionale», P. Häberle, voce *Stato costituzionale* 1) *Principi generali*, in *Enc. giur. Trecc., Aggiornamento*, Vol. IX, Roma, 1; essa costituisce la «premessa culturale antropologica» dello Stato costituzionale (Id., *El Estado constitucional europeo*, in *REdCE*, 11, gennaio-giugno, 2019), contestualmente convertendosi nel «*fine cui tutte le libertà costituzionalmente protette dovrebbero tendere*» (D. Bifulco, *L'inviolabilità dei diritti sociali*, Napoli, 2003, 128).

tà accessibili¹⁷ e inclusive¹⁸ – che per quanto concerne l'architettura quale espressione della cultura di un popolo riflessa nei luoghi (centri storici, borghi antichi, paesaggi naturali e culturali, tutela dei beni culturali¹⁹) e della nuova e necessaria multiculturalità²⁰.

L'architettura è un'arte funzionale alla soddisfazione dei bisogni essenziali (abitazioni, infrastrutture primarie e secondarie: necessità il cui appagamento è doveroso perché inerenti alla dignità umana) ed è anche arte da tutelare in quanto espressione di cultura, perché chi lo desidera possa fruire della bellezza.

Attraverso la tutela dei beni culturali, delle opere d'arte incluse quelle architettoniche, è garantita anche la possibilità, per chi lo desidera, di tendere verso la bellezza, di essere fine per sé stesso attraverso la propria aspirazione alla formazione.

È questa la seconda dimensione ontologica interessata dall'architettura: quella mentale o dimensione ontologica aspirativa essenziale all'evoluzione spirituale²¹: «L'identità di un essere umano eccede la sfera del necessario, cioè del bisogno, e include in modo costitutivo anche la sfera del superfluo, cioè dell'aspirazione e dell'evoluzione»²².

Dell'architettura, tuttavia, non si gode solo volontariamente e occasionalmente nel momento in cui si sceglie di recarsi in un certo luogo o di soffermarsi sulla bellezza di un determinato edificio: essa infatti «è caratterizzata da una condivisibilità sociale maggiore della condivisibilità delle altre arti, alle quali, viceversa, succede di frequente di non poter essere fruite da individui non consapevoli e non volontari: sperisco un libro se ho la volontà di leggere un libro (se scelgo di entrare in una biblioteca, in una libreria, nella stanza dove ci sono i miei libri, e se scelgo poi un libro specifico, che prendo e che apro), ed esperisco una musica e un dipinto in modo analogo, ma esperisco un'architettura anche se non agisco con una consapevolezza e con una volontarietà comparabili, perché non devo fare

¹⁷ Un peculiare profilo dell'accessibilità è quello della mobilità, analizzato sia nella prospettiva di diritto amministrativo che di diritto costituzionale in A. Boix Palop, R. Marzal Raga (a cura di), *Ciudad y movilidad*, Valencia, 2014, Si rinvia in particolare alle riflessioni di E. Guillén López, *Perspectiva constitucional de la movilidad urbana*, ivi, 55-89.

¹⁸ A. Gusmai, *Spazi urbani, spazi di inclusione*, in *Riv. Giur. Ambienteditto.it*, 2022, 2, 1 ss.

¹⁹ P. Häberle, *La protección constitucional y universal de los bienes culturales: un análisis comparativo*, in *REDC*, 1998, 54, 11 ss.

²⁰ Il fenomeno del multiculturalismo necessita innanzitutto di essere compreso dal punto di vista costituzionale; si rinvia alle riflessioni di G. Azzariti, *Multiculturalismo e costituzione*, in *federalismi.it*, 2015, 24, 2 ss. Il tema è di particolare interesse ove affrontato dalla visuale della tensione tra laicità e fondamentalismo (che può peraltro riflettersi anche nella pianificazione urbanistica). Per tale aspetto si rinvia a M. D'Amico, *Laicità costituzionale e fondamentalismi Tra Italia ed Europa: Considerazioni a partire da alcune decisioni giurisprudenziali*, in *Rivista AIC*, 2015, 2, 1 ss.

²¹ S. Chiodo, *Estetica dell'architettura*, cit., 32

²² S. Chiodo, *ult. cit.*, 33.

altro che essere nello spazio, fisico e atmosferico, nel quale sono, cioè non devo fare altro che esistere tra stanze e città»²³.

Questa considerazione impone di ampliare il concetto di pubblico cui operano riferimento P. Häberle e M. Kotzur includendo, rispetto a quella particolare forma d'arte che è l'architettura, anche il pubblico ignaro, meramente passivo, ed esige di domandarsi se sia giusto che vi siano luoghi urbani in cui l'architettura assolve unicamente alla funzione, senza attenzione all'estetica (alla bellezza).

Il riferimento è in particolare alle "periferie sociali", che sono tali perché «prive di storia, di regole, di significato, di qualità o di identità»²⁴; quartieri nei quali la complessità del fenomeno sociale si proietta sulla città secondo un paradigma che prevede una relazione di proporzionalità inversa tra livello del bisogno sociale e qualità dei luoghi²⁵.

Si tratta di aree di confine, non necessariamente e unicamente in senso spaziale, non intercettate dall'interesse del mercato e perciò marginalizzate e marginalizzanti, non solo perché carenti di servizi ma anche perché caratterizzate da una povertà estetica tale da assumere essa stessa autonomia significatività stigmatizzante.

Per rispettare la centralità della persona, il contesto urbano dovrebbe pertanto essere non solo funzionale, inclusivo e partecipato, ma anche connotato da qualità estetica²⁶ poiché, come osservato in dottrina, «[...] il rispetto del bello educa a rispettare l'altro. L'animo sensibile che riconosce e apprezza il bello lo rispetta e, quasi necessariamente, è portato a rispettare gli altri e l'altro, compreso l'ambiente. Ciò presuppone tuttavia che si acceda a un'idea di bello che non sia soggettiva, ma che possa essere ancorata a parametri oggettivi, il che è tanto più plausibile quando in nome del bello, si realizzano attività che, con risorse pubbliche, incidono sui cittadini e sulle loro finanze (e financo sulle loro libertà, come accade per le opere architettoniche, posto che l'architettura è arte legata a una funzione pratica). Ciò è immediatamente evidente ove si pensi a temi quali l'arredo urbano e l'estetica dei quartieri»²⁷.

Si vuole dunque esplorare la possibilità di ancorare il diritto alla bellezza²⁸, che già trova un suo autonomo riconoscimento nella tutela del paesaggio e dei

²³ S. Chiodo, *ult. cit.*, 140-141.

²⁴ V. Molaschi, *Periferie e diritto alla salute, prime riflessioni*, in M. Immordino, G. De Cozzi, N. Gullo, M. Brocca, *cit.*, 518

²⁵ E. Olivito, *(Dis)eguaglianza, città e periferie sociali: la prospettiva costituzionale*, in *Rivista AIC*, 2020, 1, 1 ss.

²⁶ T. Paquot, C. Younés, *Éthique, architecture, urbain*, Parigi, 2000.

²⁷ F. Fracchia, *Periferie e sostenibilità ambientale*, in *Periferie e diritti fondamentali*, *cit.*, 277.

²⁸ G.P. Cirillo, *Il diritto al borgo come una delle declinazioni della bellezza e come luogo "dell'altrove"*, www.giustizia-amministrativa.it, 2023, osserva che «Il diritto alla bellezza compare già da qualche tempo nella letteratura giuridica, dove si tende ad aprire il discorso sulla base della premessa che la bellezza è un concetto non racchiudibile in una formula definitoria certa, al pari della definizione di cultura. In realtà ciascuno di

beni culturali, allo sviluppo architettonico della città, considerando la componente estetica quale elemento etico della pianificazione e della costruzione edilizia.

L'interrogativo che sorge è se il pubblico dell'architettura nelle città possa essere tutelato nel senso di essere tributario di un diritto all'estetica, e non solo alla funzione, dell'architettura; se esista, cioè, una pretesa giuridicamente tutelabile alla bellezza architettonica e, nel caso, quale sia il suo presupposto metagiuridico e il conseguente ancoraggio costituzionale.

2. *Architettura e dignità; bellezza architettonica e uguaglianza morale*

Il punto di partenza della riflessione qui proposta è la relazione tra cultura e dignità²⁹, che trova pieno appoggio in quelle norme, palesi o occulte, contenute in varie Costituzioni di Paesi sia europei che extraeuropei³⁰, che vengono identificate come "Costituzione culturale"³¹ e che ben consentono di individuare nella cultura, insieme a popolo, territorio e sovranità³² uno degli elementi essenziali dello Stato costituzionale, vale a dire di quella «comunità politica che trova il proprio fondamento costitutivo nella dignità dell'uomo, come diceva E. Kant, e trova nella democrazia pluralista la propria struttura organizzativa»³³.

Il riferimento è, nella Costituzione italiana, in particolare agli art. 2 – fondativo del principio di dignità e di solidarietà – e 9, comma 2 «norma costitutiva di interessi dei singoli e della collettività al godimento dei beni culturali e del paesaggio, interessi cioè aventi ad oggetto [...] non i beni materiali in sé considerati ma i valori ad essi inerenti o, se si preferisce, non il valore di scambio ma il valore d'uso delle cose protette»³⁴. In queste norme si annida la congiunzione tra dignità, cultura e ambiente in senso lato (paesaggio naturale, paesaggio antropico, beni

noi dentro di sé conosce gli effetti, definitivi o transeunti, dell'esperienza della bellezza, ma non sa dire cosa sia diritto alla bellezza».

²⁹ P. Häberle, *Cultura dei diritti e diritti della cultura nello spazio costituzionale europeo*, Milano, 2003; si rinvia in particolare alle riflessioni sul concetto di dignità, esaminato anche nella prospettiva comparatistica, cui è dedicato il primo capitolo del libro.

³⁰ Per una dettagliata ricognizione P. Häberle, *Costituzione e identità culturale*, Milano, 2006, 7 ss..

³¹ G. Zagrebelsky, *Fondata sulla cultura, Arte, scienza e Costituzione*, Torino, 2014; P. Häberle, *Per una dottrina della costituzione come scienza della cultura*, Roma, 2001.

³² F. Balguer Callejón (a cura di), *Derecho constitucional y cultura. Estudios en homenaje a Peter Häberle*, Madrid, 2003.

³³ P. Häberle, *La constitución como cultura*, in *Anuario Iberoamericano de Justicia constitucional*, 2002, 6, 177 ss.

³⁴ A. Cabiddu, *Diritto alla bellezza*, in *Rivista AIC*, 2020, 4, 368. Il valore d'uso assume inoltre una particolare importanza in relazione agli elementi immateriali del patrimonio culturale, la considerazione dei quali viene in essere la possibilità del vincolo teleologico. Si veda in proposito N. Pecchioli, *Vincolo di destinazione d'uso e disciplina dei beni culturali*, in *Il diritto dell'economia*, 2023, 2, 151-173.

culturali) nel quale l'uomo vive e che sono meritevoli di tutela proprio in ragione della loro dimensione olistica.³⁵

L'uomo infatti, come appena ricordato, interagisce con l'ambiente quale valore d'uso, non meramente di scambio³⁶.

Questa valorizzazione del rapporto di uso, dell'interazione spirituale tra beni culturali, paesaggio e uomo, sembra essere stato uno dei temi che hanno consentito, a partire dal livello sovranazionale tramite, ad esempio, la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società³⁷, cosiddetta Convenzione di Faro del 27 ottobre 2005³⁷, la tutela (ma anche lo sfruttamento³⁸) dei beni culturali e l'approdo al concetto di paesaggio culturale³⁹, vale a dire, secondo la celebre formula di C. Sauer, il risultato dell'interazione tra uomo e ambiente naturale: «*The cultural landscape is fashioned from a natural landscape by a cultural group. Culture is the agent, the natural area is the medium, the cultural landscape is the result*»⁴⁰.

L'ambiente antropico è di interesse per il diritto nella misura in cui in esso si riconosca quel valore epifanico dell'arte cui si faceva riferimento in precedenza; un paesaggio manipolato dall'uomo diviene oggetto di tutela perché manifestazione della cultura e, dunque, da proteggersi perché inerente alla dignità dell'uomo stesso⁴¹.

³⁵ In particolare, sulla dimensione olistica del concetto di paesaggio espresso dalla Convenzione Europea sul Paesaggio si veda Cons. Stato, IV, 28.1.2022 n. 624, con nota di M.G. Della Scala, *La dimensione estetica identitaria del paesaggio e i suoi confini*, in www.giustiziainsieme.it, 20 aprile 2022 e di A.L. De Cesaris, *Sulla nozione di paesaggio e sul ruolo della commissione per il paesaggio*, in www.rgaonline.it, 1° aprile 2022.

³⁶ A. Cabiddu, *Diritto alla bellezza*, cit.

³⁷ In essa è operato espresso riferimento all'uso sostenibile del patrimonio culturale quale mezzo al fine di garantire lo sviluppo umano e perseguire l'obiettivo del miglioramento della qualità della vita. Sull'applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale nella gestione dei beni culturali, che costituisce uno dei principi della Convenzione di Faro, si rinvia a V. Di Capua, *La Convenzione di Faro. Verso la valorizzazione del patrimonio culturale come bene comune?* in *Aedon*, 2021, 3, 162 ss. Sulla disciplina del patrimonio culturale S. Amoroso, *Amministrare la bellezza. La gestione del patrimonio culturale*, Napoli, 2021.

³⁸ Sul patrimonio culturale quale valore di scambio per le molte città che fondano il proprio posizionamento nel mercato sulla propria capacità di attrazione culturale si vedano J. Musitelli, *World Heritage, between Universalism and Globalization*, in *International Journal of Cultural Property*, 2002, 323; S. Labadi, C. Long (eds.), *Heritage and Globalization*, Abingdon, 2010; L. Casini, *La globalizzazione dei beni culturali*, Bologna, 2010. Non si può inoltre non dare atto di un altro effetto perverso della globalizzazione dei beni culturali consistente nell'incremento della distanza tra Paesi ricchi, che dispongono di risorse per sfruttare i beni culturali e Paesi poveri, privi di tali risorse. Per queste riflessioni si rinvia a K. Lafrenz Somuel, *Material heritage and poverty reduction*, in S. Labadi, C. Long (eds), *Heritage and Globalisation*, New York, 2010

³⁹ Per i riferimenti normativi internazionali A. Cabiddu, cit. .

⁴⁰ C.O. Sauer. *The morphology of landscape*, in *Geography*, 1925, 2, 296-315.

⁴¹ L'arte architettonica ha un'indubbia attitudine a mettere l'uomo in relazione con sé stesso: «*C'est au fond la première tâche, peut-être l'unique, d'une architecture, de constituer un espace épiphanique, auprès duquel tout le rest est conditionnement, fabrication de contenants par de contenus*», così T. Paquot, C. Younés, *op. cit.*, pos. 367

Questa relazione tra cultura e dignità si fonda su di una concezione dinamica della dignità⁴², che «abbraccia una prospettiva generazionale superindividuale»⁴³: perché l'uomo possa essere fine in sé⁴⁴ devono essergli garantite (è compito dello Stato) la libertà dal bisogno e la possibilità di evolversi. A sua volta, ogni cittadino deve rispettare l'eguale libertà degli altri concorrendo allo sviluppo socioeconomico e adempiendo a taluni doveri (lavoro, art. 4 Cost.; formazione obbligatoria, art. 31 Cost.)⁴⁵.

A detta duplicità – libertà dal bisogno, possibilità di evolversi per come lo si desidera – corrisponde la duplice concezione di dignità individuata in dottrina: la dignità attribuita o attribuibile, avente natura prescrittiva e che in ragione di ciò «propone doveri collettivi di rispetto della dignità in relazione ai parametri ai quali s'intenda riferirla, e al tempo stesso, in relazione ai medesimi parametri di riferimento adottati, propone doveri ai privati in nome di quei medesimi parametri, ai quali sovente si pretende di assegnare natura pubblica e/o collettiva [...] e propone l'obbligo minimo del rispetto della dignità individuale» e la dignità percepita che, invece, «avanza sì la pretesa di essere rispettata in relazione ai parametri individuali adottati dal singolo individuo, ma non propone alcun dovere di comportamento ad altri individui [...]. Dunque, in generale, il rispetto della dignità fissa limiti all'azione collettiva nei confronti del singolo individuo e all'azione del singolo individuo nei confronti degli altri singoli individui, proponendoli come «doveri pubblici», ma solo la dignità percepita può stabilire doveri per il singolo verso sé stesso»⁴⁶.

Il complesso sistema del diritto alla cultura e dei diritti culturali⁴⁷ raccoglie entrambe le dimensioni della dignità: vi è un diritto/dovere dello Stato di garantire sia la formazione che l'accesso (libero) alla cultura e vi è il diritto/dovere del cittadino di accedere alla formazione obbligatoria e di esprimere in totale libertà la propria tensione culturale⁴⁸.

Il diritto amministrativo, che è «diritto costituzionale concretizzato»⁴⁹, traduce questi principi in atti.

Il settore disciplinare dell'urbanistica e dell'edilizia ne è un preclaro esempio.

⁴² F. Scamardella, *La dimensione relazionale della dignità umana*, *Riv. Fil. Dir.*, 2013, 2, 305-320. F. Viola, *I volti della dignità umana*, in *Colloqui sulla dignità umana*, Roma, 2008.

⁴³ P. Häberle, *Cultura dei diritti e diritti della cultura nello spazio costituzionale europeo*, cit., 48.

⁴⁴ I. Kant, *La metafisica dei costumi* (1797), a cura di G. Vidari, Bari, 2009.

⁴⁵ M. Ruotolo, *Appunti sulla dignità umana*, in *Direitos fundamentais & Justiça*, 2010, n. 11, 123 ss.

⁴⁶ V. Pocar, *Dignità e non dignità dell'uomo*, in *Ragion Pratica*, 38 giugno 2012, 119 ss.

⁴⁷ P. Meyer-Bisch, *Les droits culturels dans la grammaire du développement*, in *Agora*, 2014, 1, 47-68.

⁴⁸ Si veda per tutti F. Fracchia, *Il sistema educativo di istruzione e formazione*, Torino, 2008.

⁴⁹ P. Häberle, *ult. cit.*, 29.

Spetta così al governo del territorio garantire la prima dimensione della dignità attraverso, ad esempio il diritto all'abitazione, ai servizi sanitari, alla scuola, e la seconda dimensione, rendendo le città in senso lato accessibili⁵⁰.

Per quanto concerne il diritto alla cultura e i diritti culturali⁵¹, le città in quanto luoghi del vivere devono consentire che la cultura sia alla portata di tutti, attraverso adeguate infrastrutture; al contempo devono essere teatro della cultura di tutti, recependo i bisogni e le istanze culturali che provengono dal territorio nell'ottica di città inclusive e partecipate.

Vengono così soddisfatte dalla funzione amministrativa della pianificazione e della costruzione del territorio tanto la dignità attribuita (diritto alla casa e all'istruzione) quanto quella percepita (partecipazione, accesso alla cultura e universalità della proposta culturale).

L'attenzione ad una bellezza architettonica "oggettiva e minima" non pare invece rientrare nell'ambito degli obiettivi descritti di concretizzazione della dignità in relazione al territorio ma, in effetti, può apparire forzato sostenere che vivere in ambienti urbani la cui architettura "comune" sia carente di qualità estetica (non si fa qui riferimento a quelle opere architettoniche il cui valore culturale è oggetto di apposita tutela e al cui godimento chiunque può decidere di accedere liberamente) privi gli abitanti della loro dignità, tanto attribuita quanto percepita.

Se è infatti da un lato vero che la relazione con l'architettura di tali contesti non consente certo alcuna evoluzione spirituale, poiché non vi è bellezza verso cui tendere e da cui attingere per ritrovare e accrescere una parte di sé, è non di meno afferabile che abitare in tali luoghi (quasi sempre periferici nel senso di «periferie sociali») non intacca la dignità nel momento in cui l'accesso all'abitazione e alle infrastrutture essenziali e culturali, nonché la partecipazione e l'integrazione, sono garantiti da adeguate politiche di pianificazione e di inclusione: la contingenza del luogo in cui si vive e financo la maggior difficoltà nell'accedere alla formazione e alla cultura non sminuiscono la dignità nel senso kantiano dell'essere ogni persona un fine in sé.

Non di meno, l'architettura di tali luoghi non cessa di essere arte e tale arte ha un pubblico passivo, irrimediabilmente costretto nel ruolo.

⁵⁰ Con doverosa attenzione, tuttavia, al limite intrinseco nell'obiettivo della città intelligente: F. Fracchia, P. Pantalone, *Smart city: condividere per innovare (e con il rischio di escludere?)*, in *federalismi.it*, 2015, 22.

⁵¹ P. Meyer-Bisch, *La valorisation de la diversité et des droits culturels*, *Hermès*, 2008, 51, 59-64, osserva che le Convenzioni Unesco del 2001 e del 2005, rispettivamente sulla diversità culturale e sulla promozione delle espressioni culturali hanno determinato un mutamento di paradigma politico: «*Alors que la diversité culturelle était considérée comme un frein au développement, un obstacle au progrès de la modernité, de la science, de la démocratie et de la paix, elle est aujourd'hui de plus en plus comprise comme une ressource trop peu exploitée*» con la conseguenza, importante anche per la questione urbanistica, che «*La diversité culturelle ne peut être réduite aux marges d'interprétation, encore moins aux exceptions ; elle se trouve désormais au centre, dans la définition de la « mission » de chaque institution, et vise à favoriser la communication, la paix, la richesse, l'habitation des territoires et la gestion des temporalités*».

La considerazione per cui l'arte, e più precisamente ai fini che ne occupano, l'architettura è un mezzo di relazione dell'uomo con sé stesso non può valere solo per i prodotti dell'ingegno cui sia attribuibile un valore di interesse artistico alla luce di criteri normativi stabiliti da leggi di settore né è giusto, ove non si tratti di beni culturali e paesaggistici, che la cura nella qualità estetica dell'architettura dipenda dall'interesse economico dell'area.

L'architettura dà all'uomo una rappresentazione di sé, si tratta della sua intrinseca funzione etica che impone che la bellezza sia una componente dell'architettura e lo sia ovunque, indipendentemente dalla logica del mercato: «la bellezza non deve essere un lusso per lo spazio di pochi individui, ma la norma per lo spazio di qualsiasi individuo, perché è la messa in forma del fatto che io, voi, e qualsiasi altro individuo siamo esseri umani, cioè caratterizzati in modo costitutivo da bisogni spazio temporali precisi e da aspirazioni mentali all'evoluzione di sé altrettanto precisi che identificano chi l'essere umano (qualsiasi essere umano) è in essenza [...] una città priva di bellezza [...] non è etica perché è una città che ci rappresenta incapaci di evolvere»⁵².

L'architettura priva di bellezza restituisce dunque al suo pubblico l'immagine di un sé incapace di evolvere, incidendo sull'integrità della percezione di sé stessi.

L'integrità del sé è strumentale all'apprezzamento «*of the most important goods in human life, those things we have most reason to value, such as knowledge, love, friendship, pleasure, the appreciation of beauty, the raising of children, accomplishments and skills*»⁵³; ma è al contempo costitutiva di tale capacità di godimento dei valori della vita: «*An integral sense of self is, therefore, a constituent ingredient and structural element of a flourishing life; while it is extrinsic, it nonetheless plays an essential role in our enjoyment of the most important goods*» ciò perché «*In laboring with a fractured sense of self, we lose capacity to see ourselves in our pursuits, concerns and cares and so we cannot participate in the most important goals that those pursuits, concerns and cares make possible*»⁵⁴.

L'integrità del sé costituisce dunque una sorta di punto di partenza di base che deve essere uguale per tutti, in quanto condizione minima dell'umanità di ciascuno.

Dalla piena integrità del sé deriva il libero sviluppo della persona tanto nella dimensione intima come in quella sociale: l'integrità del sé si pone quale condizione presupposta alla dignità nel senso di finalità ontologica.

⁵² S. Chiodo, cit., 35

⁵³ A. Sangiovanni, *Humanity without dignity. Moral equality, respect, and human rights*, Cambridge, Massachusetts, 2017, 81; enfasi aggiunta.

⁵⁴ A. Sangiovanni, cit., 82

Ed invero «la dignità è qualcosa che appartiene a tutti gli uomini, ma bisogna creare le condizioni in cui essa possa effettivamente dispiegarsi»⁵⁵.

Questa condizione di esercizio della dignità, che non può non essere obiettivo della funzione amministrativa, può essere individuata nell'uguaglianza morale: «*To treat as an equal is to recognize others as beings who have an interior life and a subjective perspective through which they present themselves to the world. It is to recognize the vulnerability to which such interiority exposes them, and hence to respect the social guise in which they present themselves to us*».

Perseguire l'obiettivo dell'uguaglianza morale «*is therefore a part of the broader virtue of treating others with humanity*»⁵⁶ e costituisce il presupposto meta-giuridico di qualunque politica antidiscriminatoria, giacché, come osservato da A. Sangiovanni, la costante della discriminazione è il mancato riconoscimento dell'umanità, vale a dire dell'uguaglianza morale, di un gruppo di persone.

Da queste premesse si vuol derivare che la carenza di bellezza architettonica di determinati quartieri costituisce una forma di stigmatizzazione e, dunque, di discriminazione.

Chi vive in tali luoghi si pone in necessaria e costante relazione con essi, rischiando di uscirne sminuito nella percezione che ha di sé, poiché tali luoghi sono, per l'appunto, sovente stigmatizzanti.

Lo stigma sociale che deriva dal vivere in quelle che vengono definite periferie sociali è legato a una molteplicità di fattori socioeconomici che concorrono a determinare la percezione sociale del contesto e dei suoi abitanti, sia da parte della collettività che nella prospettiva soggettiva.

Il soggetto stigmatizzato non può non vivere il proprio stigma e ciò può determinare l'impossibilità di accedere a un senso integro del sé.

La bellezza ha un suo autonomo ruolo nella riduzione dello stigma sociale e della restituzione della pienezza del senso di sé poiché essa rientra nel «paniere di condizioni per la costruzione di una vita sensata»; la carenza di qualità estetica in un contesto esistenziale diviene conseguentemente una forma di «svantaggio corrosivo», di «deprivazione che ha gravi effetti in diverse sfere dell'esistenza»⁵⁷.

Questo livello essenziale di bellezza prima ancora di essere tratto distintivo della dignità è tratto costitutivo di umanità. Essa concorre, per l'appunto, all'integrità del sé (da cui dipenderà lo sviluppo della persona).

Si cela dunque dietro al bisogno di una bellezza oggettiva minima, che nel contesto urbano assume la veste di aspirazione alla bellezza architettonica anche

⁵⁵ M. Nussbaum, *Giustizia sociale e dignità umana. Da individui a persone*, Bologna, 2013.

⁵⁶ A. Sangiovanni, cit., 102

⁵⁷ C. Danani, cit., 145.

dell'architettura comune, prima ancora che una questione di dignità un tema di non discriminazione.

Imporre anche a livello di azione amministrativa (che deve svolgersi in accordo ai dettami dati dall'art. 97 Cost. e 41 Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea⁵⁸) che la bellezza architettonica sia un criterio da rispettare nella costruzione della città in quanto espressione del principio di uguaglianza e non discriminazione sancito dall'art. 3 cost. e dagli artt. 20 e 21 della Carta di Nizza⁵⁹, significa mantenere l'umano al centro della disciplina urbanistica e edilizia e così deve essere perché «ignorare la centralità dell'uomo in un dato spazio geografico, è un'altra faccia della discriminazione»⁶⁰.

In tali termini, l'apprezzamento della pretesa giuridicamente tutelabile alla bellezza architettonica potrebbe entrare nel dibattito dottrinale intorno alla tematica di ampio respiro del "diritto alla città"⁶¹ e della giustizia spaziale⁶² e ivi nella peculiare prospettiva della riduzione della discriminazione.

3. *Bellezza architettonica come declinazione della cultura nella città sostenibile*

Città sostenibile è quella in cui i tre elementi centrali del principio dello sviluppo sostenibile⁶³, "equity, environment, economy", sono accolti nella pianificazione non come singoli elementi autonomamente considerati bensì in prospettiva sistemica, secondo l'approccio epistemologico proprio del diritto ambientale⁶⁴. Assumere nella pianificazione urbanistica la visione prospettica profonda delle

⁵⁸ E. Guillén López, *Perspectiva constitucional de la movilidad urbana*, cit. lega l'art. 41 della Carta di Nizza al tema della città sostenibile.

⁵⁹ A. Vespaziani, *La igualdad en Europa*, *RedCE*, 4/2005; J.M. Martínez Sierra, C. Ferrer Martín de Vidales, *La igualdad ante la ley en la doctrina del TJUE*, *Estudios de Deusto* 65, 2017, 2, 211-245; A. López Pina, *Derecho Europeo y principio constitucional de igualdad. El Tratado de la Unión ante la prueba de las tradiciones constitucionales*, in *REdCE*, 4/2005. Per uno studio approfondito sulla Carta di Nizza A. Aguilar Calahorro, *Naturaleza y eficacia de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2021.

⁶⁰ C. Monge, *La città, realtà multiculturale*, in *Credere Oggi*, gen-feb. 2017, 11.

⁶¹ J.B. Auby, *Droit de la Ville: du fonctionnement juridique des villes au droit à la Ville*, Lexis-Nexis, 2016; Id. *La città, nuova frontiera del diritto amministrativo*, in *Riv. Giur. Urb.*, 2009, 1, p. 14; F. Saitta, *Il diritto alla città: l'attualità di una tesi antica*, in *Ordines*, 2020, 2, 53 ss.

⁶² D. Harvey, *Social Justice and the City*, Baltimore, 1973, nuova ed., Oxford 1988, 110. E. Soja, *Seeking spatial justice*, Minneapolis-London, 2010.

⁶³ F. Fracchia, *Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell'altro tra protezione dell'ambiente e tutela della specie umana*, Napoli, 2010.

⁶⁴ F. Fracchia, *Periferie e diritti fondamentali*, in M. Immordino, G. De Cozzi, N. Gullo, M. Brocca, *Periferie e diritti fondamentali*, cit., 270

generazioni future comporta una scelta valoriale etica che lega lo sviluppo del territorio allo sviluppo della persona: delle generazioni presenti e di quelle future⁶⁵.

La cultura partecipa al concetto di sostenibilità in quanto fattore di uguaglianza⁶⁶. Non a caso, la preservazione del rapporto tra patrimonio culturale e territorio è uno dei contenuti dell'obiettivo 11 dell'Agenda 2030 intitolato «città e insediamenti umani e sostenibili», che si declina nell'aspirazione a «rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili» (e dunque non discriminanti), anche attraverso il potenziamento degli «sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo»⁶⁷.

Si è osservata⁶⁸ l'assonanza tra l'obiettivo citato e taluni passaggi della *Enciclica Laudato si' del Santo Padre Francesco sulla cura della casa comune*⁶⁹.

Considera in effetti il Santo Padre come «Spesso si trova una città bella e piena di spazi verdi ben curati in alcune aree “sicure”, ma non altrettanto in zone meno visibili, dove vivono gli scartati della società» (par. 45); o, ancora, «In alcuni Paesi ci sono esempi positivi di risultati nel migliorare l'ambiente, come [...] progetti edilizi di grande valore estetico [...]. Queste azioni non risolvono i problemi globali, ma confermano che l'essere umano è ancora capace di intervenire positivamente. Essendo stato creato per amare, in mezzo ai suoi limiti germogliano inevitabilmente gesti di generosità, solidarietà e cura» (par. 58). Infine, osserva a proposito del patrimonio culturale «Insieme al patrimonio naturale, vi è un patrimonio storico, artistico e culturale, ugualmente minacciato. È parte dell'identità comune di un luogo e base per costruire una città abitabile. Non si tratta di distruggere e di creare nuove città ipoteticamente più ecologiche, dove non sempre risulta desiderabile vivere. Bisogna integrare la storia, la cultura e l'architettura di un determinato luogo, salvaguardandone l'identità originale. [...] È la cultura non solo intesa come i monumenti del passato, ma specialmente nel suo senso vivo, dinamico e partecipativo, che non si può escludere nel momento in cui si ripensa la relazione dell'essere umano con l'ambiente» (par. 143).

Cultura in senso vivo, dinamico e partecipativo è quella che dovrebbe confluire nella bellezza architettonica anche delle “zone meno visibili”.

Sia la prospettiva laica che quella cristiana rivendicano dunque l'importanza della componente etica dell'architettura per rendere le città sostenibili nel senso più ampio di tensione verso l'inclusione, verso il superamento di ogni forma di

⁶⁵ A. Spadaro, *L'amore dei lontani: universalità e intergenerazionalità dei diritti fondamentali fra ragionevolezza e globalizzazione*, in *Diritto e Società*, 2008, 2, 169 ss.

⁶⁶ P. Bilancia (a cura di), *Diritti culturali e nuovi modelli di sviluppo*, Napoli, 2016, 7.

⁶⁷ Agenda 2030, obiettivo 11.4.

⁶⁸ C. Videtta, *Il patrimonio culturale per le città sostenibili*, in L. Battaglini, I. Zuanazzi (dir.), *Religioni e sviluppo sostenibile*, Torino, 2021, 143 ss.

⁶⁹ Consultabile on line https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html.

discriminazione (anche quella insita nella stigmatizzazione derivante dal vivere in certi luoghi) attraverso il richiamo alla cultura.

Il richiamo alla cultura è ciò che consente di determinare il criterio orientatore per dare contenuto al concetto di bellezza architettonica nei casi concreti.

Non è dato rinvenire una nozione univoca di bellezza architettonica al di là del contenuto minimo del «rapporto tra armonia, proporzione e funzione del luogo»⁷⁰, ma vi è una certa condivisione su cosa non sia bello nel senso sin qui delineato di idoneo a costituire un luogo che rispecchi l'umanità e che non sia pertanto stigmatizzante.

Non è bella «l'uniformità planetaria dell'estetica e dell'architettura»⁷¹ «l'urbanizzazione diffusa e discontinua», tramite “prodotti urbani” che vanno a costituire enclave o parchi tematici consacrati al commercio oppure aree degradate o marginali»⁷². Non è bella l'omologazione illusoria e falsificante che finisce con il rendere ognuno di questi “prodotti urbani” un “non luogo” «confondibile, scambiabile, sostituibile con un numero infinito di altri spazi analoghi, quasi identici, cioè che non sono affatto specifici, a causa dell'obliterazione programmatica e sistematica della relazione dello spazio con la sua storia, con il tempo che ha attraversato»⁷³.

Questa proposta architettonica omologante non è bella perché tradisce del tutto il significato della bellezza, che si trova “nell'unità che contiene la differenza”⁷⁴.

Occorre dunque ritrovare la bellezza anche dell'architettura anonima, che è tale perché rappresenta l'umanità, la cultura, di quello specifico luogo: «come una volta i paesi, le cascine, le case più semplici, gli edifici anonimi che costellavano il nostro mondo e costituivano il tessuto reale del nostro vivere, erano una versione e una visione semplificata, ma non per questo meno interessante, dell'architettura cosiddetta colta, così oggi tutte le costruzioni che inondano la Terra (dalle villette a schiera ai grattacieli, ai centri commerciali) sono una versione impoverita dei dettami dell'architettura contemporanea. Per questo esiste una grande responsabilità. La differenza è che tutti concordano che il piccolo villaggio di pescatori arroccato vicino al mare sia bello e suggestivo altrettanto quanto concordano che le periferie delle città siano tristemente brutte»⁷⁵.

⁷⁰ R. Peregalli, *I luoghi e la polvere. Sulla bellezza dell'imperfezione*, Milano, 2010, 66.

⁷¹ R. Peregalli, cit., 72.

⁷² J. Borja, *Rivoluzione e contro-rivoluzione nella città globale – ovvero le aspettative frustrate dalla globalizzazione*, in *Metronomie* anno XIII Giugno-Dicembre 2006, 201.

⁷³ M. Augé, *Nonluoghi. Introduzione ad una antropologia della surmodernità*, trad. it. di D. Rolland, Milano, 1993, 73.

⁷⁴ F. Rella, *L'enigma della bellezza*, Milano, 1991. Si veda anche, per questa particolare impostazione filosofica sulla bellezza, Plotino, *La bellezza, l'anima e l'uno*, a cura di D. Susannetti, Milano, 2021.

⁷⁵ R. Peregalli, cit., 72.

4. *Bellezza architettonica e indifferenza del mercato: il ruolo del diritto*

La già citata Enciclica invita a una revisione dell'attuale antropocentrismo relativistico⁷⁶ poiché è tale atteggiamento culturale a consentire il radicarsi di un sistema sociale che nel dibattito dottrinale della filosofia del diritto è descritto quale «costituito da un insieme di “disuguaglianze uguali” e omologate, in cui la multiforme logica delle diversità viene a coincidere con la uniforme logica della identità, formalistica e adialettica. È questo l'esito necessario e ineluttabile della partecipazione al sistema liberista dell'economia di mercato, normativamente consentita dalla scelta politica, contingente e tutt'altro che ineluttabile, di salvaguardare la differenziazione sociale in termini di diversità di individui e sistemi, in una “inter-azione” senza “inter-relazione” l'uno rispetto all'altro, e in cui le differenti soggettività lasciano il posto a “diversi” individui e ruoli sistemici⁷⁷».

Tradotto nel modello urbanistico, il risultato è la “città standardizzata” caratterizzata dalla «omogeneizzazione dei modelli culturali in cui l'“imitazione globale” diventa ostacolo all'integrazione locale»⁷⁸.

Una delle ragioni di questa distanza tra urbanistica e persone può dipendere dal fatto che la globalizzazione comporta l'esternalizzazione di molte decisioni dal territorio⁷⁹ quale effetto del predominio del mercato, che è in grado di affievolire la densità democratica degli Stati e delle amministrazioni.⁸⁰

Ne consegue ciò che è sotto gli occhi di tutti e che già stato denunciato come fallimento dell'architettura nella costruzione della relazione tra uomo e territorio.

⁷⁶ «La cultura del relativismo è la logica di chi afferma: lasciamo che le forze invisibili del mercato regolino l'economia, perché i loro effetti sulla società e sulla natura sono danni inevitabili.» (par. 123).

⁷⁷ B. Troncarelli, *Logica della globalizzazione e diritto*, Milano, 2004, 55. Nella prospettiva sistemica il diritto, e con esso i diritti fondamentali, assolvono ad una precipua tensione funzionalistica (e non finalistica) che è quella del perseguimento ossessivo della ragione d'essere del sistema (ad esempio, dell'investimento di capitale sul territorio e della ricerca del miglior profitto) con la conseguenza che «la tutela della libertà individuale si risolve in un diritto di proprietà», *ivi*, 56, che, tuttavia, «non tutela la personalità e lo specifico bisogno materiale del singolo, non gli garantisce né sostentamento né protezione dalle intemperie e neanche una dotazione minima di simboli culturali, ma gli garantisce la possibilità di svolgere un ruolo nel sistema comunicativo dell'economia» N. Luhmann, *I diritti fondamentali come istituzione*, Bari, 2002, 187.

⁷⁸ J. Borja, *cit.*, 197.

⁷⁹ La globalizzazione incide per vari profili sull'organizzazione e il funzionamento della pubblica amministrazione. Per approfondire sul punto si rinvia a F. Balaguer Callejón, M. Azpitarte Sánchez, *La dimensión de la administración pública en el contexto de la globalización*, Madrid, 2015; E. Sgroi, *I governi metropolitani tra localismi e globalizzazione*, in *Studi di Sociologia*, Anno 36, Fasc. 1; *La società della globalizzazione: regole sociali e soggettività*, (Gennaio-Marzo 1998), Vita e Pensiero, Milano, 55 ss.

⁸⁰ F. Balaguer Callejón, *Costituzione economica e globalizzazione*, *cit.*; la globalizzazione sta determinando una forte tensione a livello costituzionale, disvelando l'inadeguatezza della Costituzione normativa a far fronte alle sfide, che si concretano in violazioni di diritti fondamentali, poste dai grandi attori globali che si muovono unicamente nella logica del mercato, avulsi da un quadro costituzionale di riferimento. Il tema è sviluppato dallo stesso Autore in *La constitución del algoritmo*, Zaragoza, 2022.

Pare dunque potersi ascrivere a questo modello concettuale la genesi delle periferie di cui qui si discute.

La “periferia” ha infatti, di per sé, un suo ruolo nell’economia (è una speranza che sconfini nell’utopia, quella di una società con uguale distribuzione di ricchezza e di ruoli), ma la “periferia sociale” cui si è fatto cenno, così come i luoghi così standardizzati da divenire “non-luoghi” deumanizzati (in quanto scollegati dalla matrice culturale che consentirebbe di definire l’appartenenza al contesto), sono il prodotto sgradito del ripiegamento del mercato su sé stesso (e dunque dell’ossessivo assolvimento allo scopo meramente funzionalistico).

La proposta del ritorno alla bellezza architettonica vorrebbe essere, con riferimento al limitato contesto della pianificazione urbanistica, uno degli strumenti a servizio del «giuridismo universalistico» atto a prevalere sull’«economicismo universalistico» e a favorire il ritorno a un modello di società «in grado di orientare una politica sociale e un’economia solidale, a misura di un uomo intersoggettivamente inteso, e di una globalizzazione concepita come unità organica di uomini, popoli e culture differenti»⁸¹.

D’altro canto, «alla base di ogni Stato sociale risiede un compromesso, che consiste nella ricerca di un equilibrio tra lo sfruttamento della funzione allocativa intrinseca all’autoregolamentazione del mercato e la necessità di evitare disparità e costi sociali inconciliabili con i requisiti di integrazione di una società liberale e democratica»⁸².

La assoluta carenza di qualità estetica di determinati luoghi è un costo sociale in termini di discriminazione che dipende dal disinteresse del mercato e dall’indifferenza della società a tale noncuranza, e che tocca allo Stato tentare di contenere tramite idonei interventi normativi e il conseguente esercizio della funzione amministrativa, nella prospettiva del ritorno ad una architettura non globalizzata, che tenga conto della specificità culturale del contesto.

Nella prospettiva sistemica qui adottata, è il sistema diritto ad apparire il più idoneo ad assolvere, mediante la propria evoluzione interna⁸³, al compito di accorciare la distanza tra architettura e uomo determinata dalla globalizzazione, e ciò proprio perché al diritto spetta l’esercizio della funzione amministrativa: «Pur se è plausibile che sussistano relazioni di indifferenza, il più delle volte il sistema sociale non tollera questo tipo di disordine normativo. La soluzione al problema

⁸¹ B. Troncarelli, cit. 64.

⁸² F. Biondi Dal Monte, *Lo Stato sociale di fronte alle migrazioni. Diritti sociali, appartenenza e dignità della persona*, in *gruppodipisa.it*, 3 settembre 2012.

⁸³ Il mercato segue la propria logica estranea a quella politica o a quella giuridica, ma l’accoppiamento strutturale dei sistemi comporta che ognuno di essi cerchi la soluzione alle irritazioni comunicative con gli altri sistemi attraverso una evoluzione (adattamento) interno (autopoietico). Sulla funzione della Costituzione nell’evoluzione del sistema diritto: N. Luhmann, *La costituzione come conquista evolutiva*, in G. Zagrebelsky, P.P. Portinaro, J. Luther (a cura di), *Il futuro della Costituzione*, Torino, 1996, 109-111.

non può che essere rimessa al sistema diritto, che ha appunto il monopolio della funzione e che è in grado di distribuire i valori della legalità e di elaborare una propria semantica. Spetta, dunque, al diritto definire i rapporti tra i vari ordinamenti, attribuendo prevalenza alle semantiche e, ancor prima, alle condizioni regolative del decidere del futuro decidere in modo corretto espresse da alcune organizzazioni rispetto alle altre»⁸⁴.

5. *Bellezza architettonica nell'ordinamento vigente*

La cultura si lega al territorio nella prospettiva della sostenibilità non come mero fattore di rilancio della città o nella limitata funzione di resa di servizi fruibili individualmente, bensì nella più ampia prospettiva di interesse per la condizione sociale e la dimensione umana dei cittadini. Il pubblico passivo di quella particolare forma d'arte che è l'architettura ha diritto a godere di un intorno che non sia alienante o, ancor peggio, stigmatizzante. Ciò richiede il riconoscimento del diritto alla bellezza architettonica anche dell'architettura comune.

Si tratta di un diritto certamente individuale ma a fruizione collettiva, la cui attuazione richiede la necessaria intermediazione della Pubblica amministrazione, titolare della funzione di pianificazione urbanistica e di autorizzazione alla trasformazione edilizia del territorio. Esso si prospetta dunque come un diritto pieno di partecipazione, mentre la pretesa ad un certo risultato estetico degrada ad interesse legittimo al corretto esercizio della funzione, rimanendo ferma la discrezionalità dell'amministrazione nell'apprezzamento finale del progetto architettonico e nel bilanciamento tra interesse pubblico (alla trasformazione del territorio e del patrimonio edilizio anche nel rispetto del diritto alla bellezza architettonica) e privato all'esercizio dell'attività economica.

La centralità della partecipazione quale espressione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 Cost.⁸⁵ e dunque quale veicolo di tutela dei diritti fondamentali a fronte dell'esercizio del potere amministrativo è d'altro canto già ampiamente oggetto di studio e, non a caso, è fortemente legata al tema della sostenibilità anche nel settore specifico del diritto dell'urbanistica e dell'edi-

⁸⁴ F. Fracchia, M. Occhiena, *Le norme interne: potere, organizzazione e ordinamenti. Spunti per definire un modello tecnico – concettuale generale applicabile anche alle reti, ai social e all'intelligenza artificiale*, Napoli, 2020, 96.

⁸⁵ La sussidiarietà orizzontale costituisce la colonna vertebrale di tutta l'urbanistica contrattata, strumento di cooperazione di particolare importanza per rendere concretamente perseguibili gli obiettivi di governo del territorio ma che, non di meno, presenta varie problematiche, Per una disamina della tensione dialettica tra pubblico e privato nella gestione del territorio G.M. Caruso, E. Guarna Assanti, *Pubblico e privato nel diritto urbanistico. L'interesse pubblico tra dinamiche organizzative e profili consensuali*, in *Riv. Giur. Ambiente-diritto.it*, 2020, 3.

lizia⁸⁶ e ivi in particolare nelle micro – politiche locali⁸⁷ di rigenerazione urbana⁸⁸, che affondano le radici nella dimensione giuridica sovranazionale da cui attingono la direzione finalistica verso la sostenibilità⁸⁹.

Non a caso si è osservato che lo sviluppo sostenibile è il “cavallo di Troia” «per le iniziative comunitarie rispetto alle competenze ancora nelle mani degli Stati, in quanto legittima l’Europa a degli interventi che, una volta realizzati, escludono o condizionano ulteriori interventi degli Stati»⁹⁰.

Sviluppo sostenibile e solidarietà (che si esprime anche attraverso la coesione sociale) costituiscono dunque i pilastri dell’orientamento che l’Unione dà alla pianificazione territoriale che, per l’appunto, deve farsi sostenibile. Si è a proposito commentato che «Il lemma “sostenibilità”, parola chiave dell’attuale stadio evolutivo del processo di integrazione europea, evoca un universo semantico polisensu, significa rispettare e amare l’ambiente, abbandonando la prospettiva antropocentrica che fino ad ora lo ha reso uno spazio ad uso e consumo dell’uomo, ma significa anche promuovere i diritti sociali e condizioni di vita dignitose per tutti, nonché contribuire alla realizzazione della coesione sociale negli Stati membri e nell’Unione»⁹¹.

Che questi due principi/diritti siano la colonna vertebrale di ogni politica territoriale e sociale europea si evince dalla disamina dei principali strumenti normativi secondari non vincolanti elaborati nello spazio giuridico sovranazionale, tra i quali si ricorda in particolare la Dichiarazione di Toledo del 2010 sulla «rige-

⁸⁶ A. Gusmai, *Edilizia sostenibile, urbanistica partecipata e (dis)ordine delle competenze costituzionali*, in *Riv. Giur. Ambienteditto*, 2021, 3.

⁸⁷ Si utilizza la locuzione micro-politiche per lasciare volutamente fuori dall’ipotesi le grandi politiche di rigenerazione urbana, finalizzate alla realizzazione di quartieri iconici ad elevato richiamo turistico e di cui si avvalgono i governi di molte città cosiddette globali per attirare investimenti da parte della classe capitalistica transnazionale. Si veda sul punto, in chiave critica, a F. Memo, *I grandi progetti di rinnovo urbano: geni e impatti*, in *Quaderni di Sociologia*, 2010, 52, 79-95

⁸⁸ La rigenerazione urbana può essere descritta come «un processo ampio e complesso che ha ad oggetto la riduzione del consumo del suolo per mezzo del fare, ovvero attraverso la riorganizzazione del patrimonio edilizio esistente, la riqualificazione e recupero (anche funzionale) delle aree degradate e dismesse, la rivalutazione degli spazi pubblici e del verde urbano» F.F. Guzzi, *Rigenerazione urbana e valorizzazione dell’esistente*, in *Federalismi.it*, 16 novembre 2016, 3.

⁸⁹ L’influenza del diritto europeo sulle politiche interne degli Stati membri era stata preconizzata nel 1995 da J.B. Auby che aveva scritto che diritto comunitario e Carta Europea dei Diritti dell’Uomo «font des intrusions que le temps multiplie, même s’ils ne paraissent encore susceptible de le marquer d’une influence de fond, dépassant les contacts particuliers» J.B. Auby, *Droit de l’urbanisme et droit européen*, in *L’Actualité juridique*, *Droit Administratif*, 1995, 667. Può dirsi che, attraverso gli strumenti del diritto comunitario derivato, questa profezia si sia compiuta. Da un lato, si registra il perseguimento di politiche di coesione attraverso strumenti di *soft law* che approssicano il tema dell’ordinamento del territorio in maniera diretta, ancorché ovviamente non giuridicamente vincolante e, d’altro lato, l’obiettivo della pianificazione urbana sostenibile è indirettamente inseguito a livello comunitario attraverso le direttive in materia ambientale che, nel puntare allo scopo dello sviluppo sostenibile contribuiscono a determinare la direzione delle politiche territoriali.

⁹⁰ M.P. Chiti, *Il ruolo della comunità europea nel governo del territorio*, in *Riv. Giur. Ed.*, 2003, II, 91.

⁹¹ F. Polacchini, *Responsabilità sociale dell’impresa e solidarietà nella Carta di Nizza*, in *Rivista AIC*, 2021, n. 3.

nerazione urbana integrata e il suo potenziale strategico per uno sviluppo urbano più intelligente, sostenibile e inclusivo nelle città europee».

Questi impulsi derivanti dallo spazio giuridico europeo sono certamente stati colti e ampiamente elaborati dai legislatori e dagli amministratori regionali che, in talune esperienze normative così come di amministrazione applicata⁹², hanno saputo cogliere lo spunto offerto dalla rigenerazione urbana per proporre e attuare politiche di governo del territorio orientate alla più ampia “sostenibilità sociale”, termine con cui, sul fronte giuspubblicistico «comunemente si indica l’esigenza che l’azione integrata delle istituzioni (senza escludere la possibile collaborazione dei soggetti privati) persegua obiettivi di equità, puntando all’eliminazione delle diseguaglianze e delle discriminazioni nei confronti delle persone per vari motivi svantaggiate. L’idea di fondo, pertanto, è consentire a tutti di vivere in un contesto idoneo a permettere loro di esprimere pienamente le proprie potenzialità, con un’attenzione particolare rivolta alla salvaguardia degli interessi delle generazioni future»⁹³.

Questa nozione di sostenibilità sociale, che informa di sé le politiche di rigenerazione urbana, sembra condividere il presupposto di *moral equality* su cui si fonda la pretesa del diritto alla bellezza architettonica: si tratta, infatti, di mettere in atto politiche di governo del territorio che eliminino qualsivoglia forma di discriminazione, consentendo il pieno sviluppo della persona nell’interesse delle generazioni presenti e future.

Se così è, allora, l’ordinamento giuridico, per lo meno in alcune norme che ben possono fungere da modello per altre, offre già gli strumenti ad uso delle Amministrazioni per perseguire, attraverso la rigenerazione del tessuto urbano, l’obiettivo, comune e socialmente sostenibile in quanto orientato al superamento delle discriminazioni, della bellezza architettonica.

Da un punto di vista operativo, di esercizio della funzione, l’individuazione degli elementi che costituiscono tratti essenziali della peculiarità del luogo e che si ritiene possano divenire linee direttrici del genio architettonico spetta all’Amministrazione quale espressione della propria discrezionalità tecnica al momento dell’esercizio del potere pianificatorio.

Infatti, la bellezza architettonica è oggettiva (nel senso sopra espresso di rispetto di determinati rapporti) ma varia inevitabilmente in ragione del contesto e della cultura.

Se non è ipotizzabile una sua definizione a priori valida per l’intero territorio nazionale (equivarrebbe, in fin dei conti, all’omogeneizzazione che si subi-

⁹² Per i riferimenti normativi A. Giusti, *La rigenerazione urbana. Temi, questioni e approcci nell’urbanistica di nuova generazione*, Napoli, 2018; P. Santaniello, *Consumo di suolo: la rigenerazione urbana come veicolo di sostenibilità*, in *Le Regioni*, 2022, 1-2, 105 ss.

⁹³ A. Simonati, cit., 48.

sce con la globalizzazione) essa è non di meno immaginabile caso per caso, non mancando nell'ordinamento idonei strumenti che possano, da un lato, aiutare a specificare il contenuto adattandolo alle effettive istanze dei destinatari della città (partecipazione)⁹⁴ e, dall'altro, tradurre il contenuto in fonte (regolamenti e atti interni)⁹⁵.

A ben vedere, esistono già nell'ordinamento strumenti di indirizzo del risultato architettonico, quali ad esempio i regolamenti edilizi o le norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici o, ancora, le linee guida delle Commissioni del Paesaggio; tuttavia, se certamente l'indicazione dei tipi architettonici, dei limiti di altezza o dei colori delle edificazioni erigende in un determinato luogo vale di per sé a perseguire l'obiettivo del rispetto di una certa identità del luogo, ciò potrebbe non essere sufficiente a cogliere una dimensione più ampia della relazione tra comunità e territorio che comprende anche gli elementi temporali (la memoria del passato, la proiezione nel futuro) e più latamente culturali (non necessariamente ciò di cui una comunità ha bisogno è un centro commerciale).

La più puntuale ponderazione del corretto inserimento (della sostenibilità) di un intervento sul territorio che lo ospita può allora essere svolta caso per caso, attraverso l'uso degli strumenti di partecipazione che dovrebbero il più possibile essere vere e proprie arene di democrazia deliberativa⁹⁶ la cui istituzionalizzazione deve avvenire attraverso idonei strumenti normativi e con il rinvio agli strumenti convenzionali nonché, nel caso di realizzazione di concorsi di progettazione o di realizzazione di opere pubbliche, ai disciplinari per la definizione degli obiettivi dell'intervento, tra i quali ben può esservi la "bellezza architettonica" il cui contenuto rispetto al progetto specifico sarà stato definito dall'amministrazione competente, di concerto con gli aventi diritto alla partecipazione giuridicamente rilevante.

⁹⁴ Tra le istanze provenienti dal basso occorre rammentare il fenomeno spontaneo della gestione dei beni comuni vale a dire la riappropriazione di taluni spazi pubblici e la loro restituzione all'uso collettivo; un tema che «si lega a quello dei diritti fondamentali e della solidarietà sociale e intergenerazionale, anche perché, come sostenuto dagli studiosi, si tratta di beni «conservati e custoditi dalle comunità di generazione in generazione» V. Molaschi, *Economia collaborativa e beni comuni: analogie, differenze e intersezioni nella prospettiva di uno sviluppo urbano sostenibile*, in *Il diritto dell'economia*, 2020, 2, 355, cui si rinvia anche e in particolare per l'individuazione dello statuto giuridico dei beni comuni nel quadro della teoria dei beni. Sul tema si rinvia anche a G. Vosa, *Autonomia territoriale e tutela dei beni comuni: riflessioni sulla potestà normativa comunale a partire dalla vicenda dell'(ex) Asilo Filangieri*, in *Nomos*, 2022, 1.

⁹⁵ Sulla collocazione degli atti interni nel sistema delle fonti si veda in particolare F. Fracchia, M. Occhiena, cit.

⁹⁶ V. Molaschi, *Le arene deliberative. Contributo allo studio delle nuove forme di partecipazione nei processi di decisione pubblica*, cit, 33 ss.

Il diritto alla bellezza nel prisma della città: architettura e “moral equality”

L'articolo prende in esame uno degli aspetti che caratterizzano le cosiddette periferie sociali, vale a dire la oggettiva carenza di bellezza nel contesto architettonico di alcuni quartieri. Esaminata l'origine del fenomeno, che può per vari aspetti ricondursi alla globalizzazione, si esplora la possibilità di affermare l'esistenza di un vero e proprio diritto alla bellezza architettonica. La soluzione affermativa postula l'adesione ad un concetto etico di architettura, il collegamento tra la bellezza architettonica e la concezione filosofica di *moral equality*, che oltrepassa i confini della dignità individuale per abbracciare un concetto più ampio del valore della persona anche in quanto proiettata socialmente, e l'inclusione della bellezza architettonica nel principio della sostenibilità. Così affermato il principio della bellezza architettonica, la sua traduzione pratica può trovare nella partecipazione e nei modelli normativi sulla rigenerazione urbana un utile strumento di attuazione.

The right to beauty in the prism of the city: architecture and “moral equality”

The article examines one of the aspects that characterize the so-called social peripheries, namely the objective lack of beauty in the architectural context of some neighborhoods. Having examined the origin of the phenomenon, which can in various ways be traced back to globalization, the article explores the possibility of affirming the existence of an actual “right to architectural beauty”. The affirmative solution requires adherence to an ethical concept of architecture, the connection between architectural beauty and the philosophical conception of moral equality, which transcends the boundaries of individual dignity to embrace a broader concept of the value of the person as socially projected, and the inclusion of architectural beauty in the principle of sustainability. Thus affirmed the principle of architectural beauty, its practical translation can find in the principle of participation and in the normative models on urban regeneration a useful tool of implementation.

